Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 ottobre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. **841.**

Ripartizione di trentuno posti di assistente ordinario prelevati dal contingente accantonato ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici 1966-67 al 1970-71 settemila posti di assistente ordinario di cui milletrecento per l'anno accademico 1970-71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale in sede di ripartizione dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari istituiti dalla citata legge n. 62 per l'anno accademico 1970-71 sono stati accantonati, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della stessa legge, duecentosessantadue posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, con il quale sulla predetta riserva sono stati ripartiti trentotto posti di assistente ordinario cosicchè la disponibilità del predetto contingente è attualmente di duecentoventiquattro unità di posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1970, n. 1151, con il quale, in sede di istituzione della facoltà di scienze politiche di Milano, vennero assegnati a quella facoltà cinque posti di assistente, dei quali uno da prelevarsi sul contingente dei posti accantonati ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della citata legge n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1436, con il quale, in sede di istituzione della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania, vennero assegnati a quella facoltà venti posti di assistente ordinario da prelevarsi sul predetto contingente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, n. 135, con il quale, in sede di statizzazione della libera Università di Ancona, vennero assegnati a questa università dieci posti di assistente ordinario, di cui cinque per la facoltà di medicina e chirurgia e cinque per la facoltà di ingegneria, da prelevarsi sullo stesso contingente;

Considerata l'opportunità di provvedere all'assegnazione dei posti di cui sopra tenuto conto delle esigenze prospettate dalle università interessate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Trentuno dei duecentoventiquattro posti di assistente ordinario disponibili ai sensi e per effetto del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come segue:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di scienze politiche:	
1) Cattedra di sociologia del diritto	1
UNIVERSITÀ DI CATANIA	
Facoltà di ingegneria:	
1) Cattedra di meccanica razionale (per il biennio)	3
2) Cattedra di disegno (per il biennio)	2
3) Cattedra di fisica (per il biennio)	2
4) Cattedra di scienze delle costruzioni (per il triennio)	2
5) Cattedra di fisica tecnica (per il triennio)	2
6) Cattedra di meccanica applicata alle macchine (per il triennio)	1
7) Cattedra di architettura tecnica (per il triennio)	1
8) Cattedra di tecnica urbanistica (per il triennio)	2
9) Cattedra di elettrotecnica (per il triennio)	4
10) Cattedra di idrologia tecnica (per il triennio)	1
UNIVERSITÀ DI ANCONA	
Facoltà di medicina:	
1) Cattedra di anatomia umana normale	1
2) Cattedra di istologia ed embriologia	1
3) Cattedra di microbiologia	1
4) Cattedra di chimica biologica	1
5) Cattedra di patologia generale	1
Facoltà di ingegneria:	
1) Cattedra di analisi matematica I	1
2) Cattedra di chimica organica	1
3) Cattedra di disegno I	1
4) Cattedra di fisica	1
5) Cattedra di geometria I	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 150. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **842**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 156 (ex 155). — All'elenco delle materie d'insegnamento della scuola di specializzazione in ingegneria aerospaziale è aggiunta quella di « Fisica dello spazio ».

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Complementi di sistematica applicata » muta denominazione in quella di « Complementi di matematica applicata ».

Art. 157 (ex 156). — All'elenco delle materie complementari del 1° anno della scuola di specializzazione in ingegneria aerospaziale è aggiunta quella di « Fisica dello spazio ».

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare (sezione aeromissilistica e astronautica) di complementi di sistematica applicata muta denominazione in « Complementi di matematica applicata ».

L'art. 159 (ex 158), relativo agli istituti annessi alla scuola è abrogato e sostituito dal seguente:

Sono annessi alla scuola di ingegneria aerospaziale i seguenti istituti:

a) Istituto di costruzioni aeronautiche, comprendente le seguenti cattedre:

1) Costruzioni aeronautiche;
2) Elettronica aerospaziale;
3) Telemisure aerospaziali;
4) Astrodinamica applicata;
5) Servosistemi aeromissilistici;
6) Sistemi spaziali;
7) Gasdinamica sperimentale;
8) Impianti e sperimentazione aerospaziale;
9) Meccanica del volo spaziale;
10) Fisica dello spazio;
11) Biologia aerospaziale.

Alla cattedra di costruzioni aeronautiche è annesso il gruppo di impianti e laboratori scientifici noto sotto la denominazione di *« Centro ricerche aerospaziali »* con sede attuale presso l'aeroporto dell'Urbe.

Il centro ricerche aerospaziali ha un direttore che è permanentemente il titolare della cattedra di « Costruzioni aeronautiche ».

b) Istituto di propulsione aerospaziale, comprendente le seguenti cattedre:

1) Propulsione aerospaziale;
2) Sistemi di propulsione aeromissilistica;
3) Sistemi di propulsione spaziale.

c) Istituto di tecnologia aerospaziale, comprendente le seguenti cattedre:

1) Elementi costruttivi dei velivoli;
2) Tecnica aerospaziale;
3) Calcolo elettronico;
4) Complementi di matematica applicata;
5) Materiali aerospaziali.

d) Istituto di aerodinamica, comprendente le seguenti cattedre:

1) Aerodinamica e astrodinamica;
2) Gasdinamica;
3) Dinamica dei fluidi ionizzati e rarefatti;
4) Meccanica e stabilità delle aerodine.

e) Istituto di economia dei trasporti aerospaziali, comprendente la seguente cattedra:

1) Economia dei trasporti aerospaziali.

L'art. 327, relativo agli esami di diploma per gli iscritti alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, annessa alla facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che dopo il primo è inserito il seguente nuovo comma:

« Dei quattro esami da superare su insegnamenti complementari due possono essere scelti fra le discipline impartite nel corso di laurea in architettura o nella scuola di perfezionamento in restauro dei monumenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 151. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **843**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 2 del decreto presidenziale 31 ottobre 1970, numero 1151, relativo alla istituzione della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Milano, è integrato nel senso che, per i posti di ruolo, ai due posti di professore già trasferiti dalla facoltà di giurisprudenza e al posto assegnato sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, occorre aggiungere il posto già assegnato alla cattedra di sociologia, che viene trasferito dalla facoltà di giurisprudenza assieme al professore, che tale cattedra occupa; e ai cinque posti di assistente già trasferiti occorre aggiungere un altro posto e propriamente il posto assegnato alla medesima cattedra di sociologia.

Tali nuovi trasferimenti vanno in vigore a partire dall'anno accademico 1971-72.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 149. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **844**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Analisi del linguaggio politico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 152. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1971.

Nomina del commissario straordinario e conferma del vice commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970 (registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1970), con il quale l'avv. prof. Vitaliano Rovigatti ed il dott. Ferdinando Amiconi sono stati, rispettivamente, confermati, fino al 31 dicembre 1970, commissario e vice commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori;

Considerato che è in avanzato corso la modifica delle norme statutarie concernenti la composizione del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L.;

Ravvisata, intanto, l'opportunità di prorogare, fino alla ricostituzione degli organi di ordinaria amministrazione, la gestione commissariale al fine di assicurare il normale svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il consigliere di Stato, avv. Salvatore Zingale, è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, fino alla ricostituzione degli organi di ordinaria amministrazione dell'ente e comunque per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data del presente decreto, al fine di assicurare il normale svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Il dott. Ferdinando Amiconi è ulteriormente confermato nell'incarico di vice commissario dell'E.N.A.L.. In caso di assenza o impedimento, il commissario è sostituito dal vice commissario.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1971
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 169

(9508)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1971.

Nomina del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 61 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, che detta norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, relativo al commissario del Governo nella regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Lino Cappellini venne nominato commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto presidenziale 14 luglio 1971, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Lino Cappellini viene collocato a riposo a domanda;

Considerato quindi, che occorre far luogo alla sostituzione del dott. Lino Cappellini con la nomina del prefetto di 1ª classe dott. Nicola Abbrescia a commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 10 settembre 1971, il prefetto di 1ª classe dott. Nicola Abbrescia è nominato commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Lino Cappellini, collocato a riposo.

Al dott. Nicola Abbrescia, quale commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, competerà il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1971
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 187

(9443)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Uta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'1 dicembre 1969 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la chiesa monumentale di Santa Maria, sita nell'ambito del comune di Uta (Cagliari);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Uta;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con i suoi prati, campi e piantagioni di pioppi e di eucaliptus, che circondano la monumentale chiesa di Santa Maria, forma un quadro naturale di non comune bellezza paesistica avente anche valore estetico e tradizionale godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico.

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Uta (Cagliari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalle seguenti strade: Terra Maini, Pala de Cresia e Sant'Ambrogio e dagli argini dei fiumi rio Cixerri e rio Mannu.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Uta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

Il giorno primo del mese di dicembre, in seguito ad invito diramato con nota del 24 novembre u.s. dal vice presidente della commissione arch. Renato Salinas, è stata indetta per le 18 presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera, 9, la riunione della commissione per le bellezze naturali della provincia di Cagliari:

Ordine del giorno:

Tutela panoramica dei comuni di Guspini - Uta.

(*Omissis*).

2) località iscritta all'ordine del giorno: comune di Uta. L'arch. Renato Salinas propone di inscrivere nelle bellezze naturali il terreno circostante la chiesa monumentale di Santa Maria, e dà la parola al rappresentante del comune interessato affinché ne descriva i punti di belvedere e la vegetazione del terreno.

Dopo alcune discussione dei componenti della commissione sulla estensione da vincolare, sulla indicazione dei confini e sulla natura del terreno, interpellato pure il rappresentante dell'ispettorato regionale delle foreste, si approva unanimamente di vincolare la zona compresa fra le strade: Terra Maini, Pala de Cresia, Santo Ambrogio, e dagli argini dei fiumi rio Cixerri e rio Mannu, perchè composta da prati, campi e piantagioni di pioppi e di eucaliptus, costituenti un quadro naturale visibile dalla chiesa di S. Maria, che vi è compresa, dagli argini e strade che delimitano la località e da infiniti punti di vista compresi nella medesima.

(*Omissis*).

(9222)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1971.

Organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno, con corsi tenuti presso le Università degli studi di Bologna, Napoli e Torino.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1959, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto l'ordinamento degli studi della facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, Napoli e Torino;

Vista la relazione della direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali, n. AG.4.2.3/281/24176 del 5 luglio 1971, riguardante la proposta organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nell'adunanza n. 26 del 27 luglio 1971, ha espresso parere favorevole alla proposta stessa, previo inserimento di una prova scritta di tecnica delle costruzioni per l'ammissione al colloquio;

Ritenuto che tale inserimento potrebbe comportare una minore partecipazione di concorrenti all'ammissione alla scuola, anche in relazione alla brevità del tempo disponibile rispetto a quello necessario per la preparazione e l'espletamento della prova scritta per gli imminenti corsi;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1971-72 è organizzata una scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria. La scuola ha sede in Roma, presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e i relativi corsi verranno tenuti presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di

Bologna, Napoli e Torino, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato bandirà il relativo concorso di ammissione, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le modalità del concorso e le relative materie di esame; le modalità di svolgimento, le materie e gli esami dei corsi professionali; l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio e la decadenza dalle stesse e da allievi della scuola; i controlli da effettuare e la potestà disciplinare sul comportamento degli allievi, le modalità di formazione delle graduatorie ai fini del diretto reclutamento dei migliori allievi.

Il direttore generale medesimo, inoltre, nominerà una commissione per la scuola professionale, specificandone la composizione ed i compiti.

Il bando del concorso di ammissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata:

1) l'erogazione della somma complessiva di lire 6.600.000 (seimilioniseicentomila) — in ragione di lire 2.200.000 (duemilioniduecentomila) a favore di ciascuna delle Università degli studi di Bologna, Napoli e Torino — a titolo di compenso per l'effettuazione dei corsi professionali (compreso il relativo onere per i docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature degli istituti della rispettiva facoltà; nonchè per i maggiori oneri derivanti dalla frequenza, da parte di allievi, a lezioni ed esercitazioni su materie universitarie concernenti i trasporti ferroviari, previste a completamento dei corsi della scuola;

2) l'erogazione della somma complessiva massima di L. 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila) per la istituzione, connaturata alla stessa organizzazione della scuola, di borse di studio da conferire ratealmente agli allievi, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione e nei limiti del detto importo, a titolo di incentivo a prendere parte al concorso ed a seguire i corsi.

Gli importi di cui sopra, per un massimo complessivo di L. 17.100.000 (diciassettemilionicentomila), faranno carico per L. 6.600.000 (seimilioniseicentomila) allo stanziamento del capitolo 214 « Spese per l'istruzione e l'informazione tecnico-professionale del personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1971 (Partitario 16580); per L. 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila) allo stanziamento che verrà iscritto nel corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1971
Registro n. 56 *bilancio Trasporti, foglio n.* 123

(9273)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Salerno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 ottobre 1970 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « Mazzo della Signora », sita nel comune di Salerno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge precitata all'albo del comune di Salerno;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla contessa Gerarda Grimaldi Millo, che è respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di particolare valore estetico e tradizionale, in quanto alla diffusa e rigogliosa vegetazione mediterranea si unisce l'inserimento di costruzioni di architettura caratteristica che hanno assunto valore di qualificazione ambientale e di spontaneità, ed un quadro naturale panoramico di rinomata bellezza, godibile da ognuno degli innumerevoli punti di belvedere accessibili al pubblico e rappresentati sia dalle strade che si snodano nella zona, sia dalle strade delle zone già sottoposte al vincolo nell'ambito del comune stesso;

Decreta:

La zona denominata « Mazzo della Signora », sita nel territorio del comune di Salerno, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: quota di livello a m. 25, via Mattia Farina, quota 100, via vicinale Ciottoli, strada comunale Manzo, nuova strada che raggiunge via « Mazzo della Signora », via « Mazzo della Signora », via Michele Pironti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Salerno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pub-

blicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 28

L'anno millenovecentosettanta, il giorno ventitre ottobre, alle ore 10 e 30, nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la Commissione Provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

La commissione è convocata per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) SALERNO - Località « Mazzo della Signora »: imposizione vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Dopo esauriente discussione, alla quale sono intervenuti di volta in volta tutti i presenti, la commissione, anche nella sua nuova formazione, all'unanimità, ritenendo validi i motivi già addotti dalla precedente commissione per l'imposizione del vincolo d'insieme sulla zona di cui trattasi, conferma la precedente deliberazione n. 23 del 14 luglio 1965; e, pertanto, delibera l'inclusione nell'elenco delle bellezze panoramiche per il vincolo di insieme, di cui all'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della zona del territorio comunale di Salerno così delimitata:

quota di livello a metri venticinque, via Mattia Farina, quota cento, via vicinale Ciottoli, strada comunale Manzo, nuova strada che raggiunge via « Mazzo della Signora », via « Mazzo della Signora », via Michele Pironti, come indicato nella planimetria in atti.

La commissione precisa che le curve di livello a m. 25 e a m. 100 indicate nel verbale sono quelle riportate nella planimetria in atti.

(*Omissis*).

(9221)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Altopascio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° settembre 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Altopascio (Lucca);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Altopascio (Lucca);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, formata da un'area verde adiacente alle mura medioevali del comune di Altopascio in un mirabile accordo di colore fra le tonalità degli alberi e dei prati ed il roseo antico dei mattoni, costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza e suggestività godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Altopascio (Lucca) — come sotto specificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa nelle seguenti particelle del foglio n. 25 del catasto di detto comune: 25, 32, 26, 28, 31, 55 e 60, via Pubblico Lavatoio - 486, 102, 323, 324, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 80, 81, 85, 86, 461, 482, 430, 325 e 326.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Altopascio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Lucca

L'anno millenovecentosettanta (1970) e questo giorno di martedì uno (1) del mese di settembre, alle ore 15, si è riunita in Lucca, presso la sede della provincia, la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

Tutela di una zona in comune di Altopascio.

(*Omissis*).

La commissione delibera di imporre il vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numero 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una superficie, sita in comune di Altopascio (provincia di Lucca), compresa nelle seguenti particelle del foglio n. 25 del catasto di detto comune: 25, 32, 26, 28, 31, 55 e 60, via Pubblico Lavatoio - 486, 102, 323, 324, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 80, 81, 85, 86, 461, 482, 430, 325 e 326.

Terminata la lettura, il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento. Nessuno avendo chiesto di parlare, il presidente pone ai voti, per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata che risulta approvata all'unanimità dai componenti la commissione presenti e votanti.

(9223)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1971.

Sostituzione di due membri del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto ente;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1970, concernente la nomina del consiglio direttivo dell'ente;

Vista la lettera del 22 marzo 1971, con la quale il dott. Nunzio Perciabosco ha rassegnato le dimissioni da membro del consiglio direttivo dell'ente, del quale faceva parte in qualità di esperto;

Vista la lettera n. 55470 del 26 maggio 1971, con la quale la Federazione italiana editori giornali ha segnalato le dimissioni dell'ing. Tommaso Astarita quale membro del suddetto consiglio direttivo, in qualità di esperto;

Ritenuta la necessità di provvedere alle rispettive sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Luigi Tavanti Tommasi è nominato membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in qualità di esperto ed in sostituzione del dott. Nunzio Perciabosco.

Il dott. Gianni Granzotto è nominato membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in qualità di esperto ed in sostituzione dell'ing. Tommaso Astarita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(9341)

DECRETO PREFETTIZIO 4 ottobre 1971.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Considerato che occorre procedere alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità scaduto per compiuto periodo di permanenza in carica;

Viste le designazioni degli enti e uffici interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno per il triennio decorrente dalla data di insediamento è composto come segue:

Presidente:
il prefetto.

Componenti:
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Ascoli Piceno;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
Marchei dott. Giancarlo, capitano medico;
l'ufficiale sanitario del comune di Ascoli Piceno;
Faraglia dott. Leonardo, in rappresentanza dei medici condotti;
il direttore della sezione medico micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Giorgi dott. Lorenzo, presidente dell'ospedale civile di S. Benedetto del Tronto;
Tassi dott. Quinto, direttore dell'ospedale civile di Ascoli Piceno;
Geraci prof. Enzo, primario medico dell'ospedale civile di S. Benedetto del Tronto;
Peruzzo prof. Luciano, primario chirurgo dell'ospedale civile di Fermo;
Petronio prof. Gino, dottore in medicina e chirurgia;
Sorge prof. Antonio, dottore in medicina e chirurgia;
Caravelli dott. Giulio, specialista in pediatria;
Spalvieri avv. Fernando, esperto in materie amministrative;
Speranza ing. Alfredo, esperto in urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Valentini ing. Armando, esperto in ingegneria sanitaria;
Presti Husson dott. Augusto, rappresentante dello ordine dei medici;
Strippoli dott. Giuseppe, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Orlandini prof. Cesare, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Binni Maria Giuseppina, rappresentante del collegio delle ostetriche;
Piccioni Maria, rappresentante del collegio delle infermiere e assistenti vigilatrici sanitarie;
Paci Bruno, rappresentante del collegio interprovinciale dei tecnici di radiologia;
Saldari dott. Pacifico, rappresentante dell'I.N.P.S.;
Partenope avv. Corrado, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
Marano dott. Gaetano, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dottor Sisto Michele, funzionario amministrativo della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Ascoli Piceno, addì 4 ottobre 1971

Il prefetto: TURCO

(9239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Ostiano

Con decreto 15 luglio 1971, n. 204, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni estromessi dall'alveo del fiume Oglio, in comune di Ostiano (Cremona), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16, mappali 152 e 124 (ex 90-*b*) della superficie di Ha. 1.21.00 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 settembre 1969, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9236)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Vanga

Con decreto 24 giugno 1971, n. 255, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vanga (Bolzano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1781/2 della superficie di mq. 2570 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 aprile 1971, dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9237)

Variante al piano di ricostruzione del comune di Sante Marie

Con decreto ministeriale n. 2676/1842, in data 5 ottobre 1971, è stata approvata una variante al piano di ricostruzione del comune di Sante Marie (L'Aquila).

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(9280)

Variante al piano parziale di ricostruzione del comune di Napoli

Con decreto ministeriale n. 2083 in data 7 ottobre 1971 è stata approvata la variante al piano parziale di ricostruzione del comune di Napoli per la realizzazione della via Marittima, fra via Cortese e via Duomo.

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(9320)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale del Freisa », con sede in Monale d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 settembre 1971, la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale del Freisa », con sede in Monale d'Asti (Asti), è stata prorogata fino al 31 dicembre 1971.

(9277)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Marcellina », con sede in Marcellina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 settembre 1971, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « Marcellina », con sede in Marcellina (Roma), è stata prorogata fino al 29 febbraio 1972.

(9279)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 settembre 1971, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito (Cosenza), è stata prorogata fino al 31 gennaio 1972.

(9278)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/239 del 4 maggio 1971 relativa a noleggi di navi ed aerei.

(9231)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « M. Gioia » di Piacenza ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Piacenza numero 28451/2 del 28 novembre 1970, il preside del liceo ginnasio « M. Gioia » di Piacenza, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla sig.ra Carella Maria in Baio la somma di L. 1.050.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Cesare Baio ».

(9249)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico « D'Annunzio » di Pescara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pescara n. 2283 del 30 aprile 1970, il preside del liceo classico « D'Annunzio » di Pescara, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla famiglia Leonelli la somma di L. 1.550.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Pietro e Mario Leonelli ».

(9250)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « G. Carducci » di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 21813 del 4 giugno 1971, il preside del liceo ginnasio « G. Carducci » di Milano, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal prof. Duilio Citrini, dalla prof.ssa Guglielmina Cattani ed altri la somma di L. 5.100.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof.ssa Costanza Sacchetti Citrini ».

(9251)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Rita Moratto, nata a Geislingen (Stoccarda) il 15 settembre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Pisa il 17 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9245)

Il dott. Adriano Landra, nato a Volpiano (Torino) il 15 dicembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino il 12 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9243)

Il dott. Manlio Madeddu, nato a Sassari il 14 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Sassari il 10 novembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9244)

La dott.ssa Giordana Stuparich in Allotta, nata a Trieste il 19 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia il 27 febbraio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto universitario predetto.

(9246)

La dott.ssa Maria Luisa Toppetti, nata a Todi (Perugia) il 17 settembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Perugia l'11 marzo 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9248)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1970 al 22 febbraio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2641/69 e n. 176/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 (olio di oliva) esportati verso i Paesi terzi e la Grecia.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
		A. olio di oliva:	
		I. che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
		a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine:	
	ex 02	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg. o meno:	
		— per esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusa la Grecia .	6,300
		— per esportazioni verso i Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo, esclusa la Grecia	6,300
		— per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia .	6,300
	ex 02-03	2. altrimenti presentato:	
		— per esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusa la Grecia .	3,000
		— per esportazioni versi i Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo, esclusa la Grecia	3,000
		— per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia .	3,000
		II. altro:	
		a. olio di oliva vergine:	
	ex 07	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg. o meno:	
		— per esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusa la Grecia .	3,000
		— per esportazioni verso i Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo, esclusa la Grecia .	3,000
		— per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia .	6,300
	ex 07-08	2. altrimenti presentato:	
		— per esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusa la Grecia .	3,000
		— per esportazioni verso i Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo, esclusa la Grecia	3,000
		— per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia .	3,000

(*a*) Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica K 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2, 2, 4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula:
K' 268 = K 268 — (0,023 × % del tenore in acidi grassi liberi)

(2) Questa variazione è così definita:
$\Delta K = K\ 268 - 0{,}5\ (K\ 262 + K\ 274)$.

(8232)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 23 febbraio 1970 al 31 ottobre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 319/70, n. 371/70, n. 531/70, n. 563/70, n. 805/70, n. 1003/70, n. 1267/70, n. 1554/70, n. 1771/70 e n. 1961/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 (olio di oliva) esportati verso i Paesi terzi e la Grecia.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)		
della Tariffa	della Statistica		dal 23-2-1970 al 22-3-1970	dal 23-3-1970 al 31-5-1970	dal 1°-6-1970 al 31-10-1970
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:			
		A. olio di oliva:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione (*a*):			
		a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine:			
	ex 02	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:			
		— per esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusa la Grecia	4,300	4,300	4,300
		— per esportazioni verso i Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo, esclusa la Grecia	4,300	4,300	4,300
		— per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia	4,300	8,000	9,000
	ex 02-03	2. altrimenti presentato:			
		— per esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusa la Grecia	1,000	1,300	1,300
		— per esportazioni verso i Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo, esclusa la Grecia .	1,000	1,300	1,300
		— per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia	1,000	1,300	1,300
		II. altro:			
		a. olio di oliva vergine:			
	ex 07	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:			
		— per esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusa la Grecia	1,000	1,000	1,300
		— per esportazioni verso i Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo, esclusa la Grecia .	1,000	1,000	1,300
		— per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia	4,300	8,000	9,000
	ex 07-08	2. altrimenti presentato:			
		— per esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusa la Grecia	1,000	1,000	1,000
		— per esportazioni verso i Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo, esclusa la Grecia .	1,000	1,000	1,000
		— per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia	1,000	1,000	1,000

(*a*) Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica K 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2, 2, 4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula:
K' 268 = K 268 — (0,023 % del tenore in acidi grassi liberi).

(2) Questa variazione è così definita:
$\Delta K = K\ 268 - 0,5\ (K\ 262 + K\ 274)$.

(8290)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 46-PD ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 46-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Cantuseno Sergio, con sede in Campodoro (Padova), via Municipio n. 45.
Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.
Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Padova.

(9229)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 25-PD ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 25-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Gallina Luigi, con sede in Padova, via Carlo Cassan n. 8.
Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.
Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Padova.

(9230)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1971, n. 998, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Candilo Severino, nato il 12 novembre 1926 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », secondo tronco rurale in Scerni, estese mq. 11.675, riportate in catasto alle particelle numeri 114 parte, 115 parte, 194-*a*, 414, 320 parte, 319 parte e 195 parte del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 151, 214-*a* 152 e 213.

(9196)

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1971, n. 1003, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Domenico, nato il 22 dicembre 1922 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Scerni, estese mq. 410, riportate in catasto alle particelle numeri 126 parte e 632 del foglio di mappa n. 26 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 35 e 34.

(9201)

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1971, n. 1006, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ranalli Alessandro, nato il 24 gennaio 1937 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », secondo tronco rurale in Scerni, estese mq. 3170 riportate in catasto alla particella n. 112 parte del foglio di mappa n. 29 ed alla particella n. 420 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 223 e 224.

(9204)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1971, n. 1711, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Ciero Rocco, nato il 22 aprile 1924 ad Orsogna, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », I e II tronco rurale in Orsogna, estesa mq. 1020, riportata in catasto alla particella n 586 del foglio di mappa n. 10 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 158.

(9163)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1524, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Faienza Michele, nato il 30 agosto 1909 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 20, riportata in catasto alla particella n. 397 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 194.

(9177)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1527, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sacco Matteo, nato il 1° marzo 1923 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estesa mq. 2880, riportata in catasto alle particelle numeri 653 e 654 del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 177.

(9174)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21/37 Mod. 241 D.P. — Data: 5 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Siracusa — Intestazione: Mazza Sebastiana, nata a Canicattini Bagni il 27 aprile 1941 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 36.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 Mod. 241 D.P. — Data: 1° marzo 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Mantova — Intestazione: Barbieri Federico, nato il 16 marzo 1912 — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Capitale: L. 64.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 307 Mod. 243 D.P. — Data: 1° aprile 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Torino — Intestazione: Cassa di risparmio di Torino — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 — Capitale: L. 2.100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 settembre 1971

(8721)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 20 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,07	612,07	612 —	612,07	612 —	612,25	611,95	612,07	612,07	612,05
Dollaro canadese	609,60	609,60	610,10	609,60	608,50	609,92	609,68	609,60	609,60	609,50
Franco svizzero	154,06	154,06	154 —	154,06	154,06	154,11	154,07	154,06	154,06	154,06
Corona danese	84,32	84,32	84,30	84,32	84,20	84,05	84,325	84,32	84,32	84,30
Corona norvegese	89,355	89,3550	89,38	89,355	89,10	89,36	89,34	89,355	89,35	89,35
Corona svedese	121,805	121,805	121,80	121,805	121,70	121,82	121,79	121,805	121,80	121,80
Fiorino olandese	182,72	182,72	182,60	182,72	182,30	182,51	182,705	182,72	182,72	182,70
Franco belga	13,1050	13,1050	13,1150	13,1050	13 —	13,08	13,1065	13,1050	13,10	13,10
Franco francese	110,395	110,395	110,42	110,395	110,30	110,42	110,42	110,395	110,39	110,40
Lira sterlina	1524,45	1524,45	1524,20	1524,45	1524 —	1524,10	1524,30	1524,45	1524,45	1524,25
Marco germanico	184,545	184,545	184,55	184,545	184,30	184,40	184,59	184,545	184,54	184,55
Scellino austriaco	25,3210	25,3210	25,3450	25,3210	25,20	25,32	25,3275	25,3210	25,32	25,30
Escudo portoghese	22,40	22,40	22,40	22,40	22,30	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40
Peseta spagnola	8,9225	8,9225	8,92	8,9225	8,92	8,92	8,92	8,9225	8,92	8,90

Media dei titoli del 20 ottobre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,925
» 5 % (Ricostruzione)	93,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,575
» 5 % (Città di Trieste)	93,525
» 5 % (Beni esteri)	93,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,90
» 5,50 % » » 1968-83	91,975
» 5,50 % » » 1969-84	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,01
Dollaro canadese	609,64
Franco svizzero	154,065
Corona danese	84,322
Corona norvegese	89,347
Corona svedese	121,797
Fiorino olandese	182,712
Franco belga	13,106
Franco francese	110,407
Lira sterlina	1524,375
Marco germanico	184,567
Scellino austriaco	25,324
Escudo portoghese	22,40
Peseta spagnola	8,921

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/22370 di data 28 febbraio 1931, con il quale il cognome del sig. Zvonimiro Kalin, nato a Trieste il 28 agosto 1920, residente a Trieste, in via dei Tigli, n. 2/1 - Opicina, venne ridotto in forma italiana di « Callini » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 19 giugno 1971, corredata della prescritta documentazione, con il quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Kalin »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/22370 di data 28 febbraio 1931 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Callini Zvonimiro è restituito nella forma originaria di « Kalin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Ferluga Miranda, nata a Trieste il 26 agosto 1927, moglie;

Callini Renato, nato a Trieste il 24 febbraio 1956, figlio;

Callini Tanja, nata a Trieste il 22 ottobre 1968, figlia.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 23 settembre 1971

Il prefetto: ABBRESCIA

(9240)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso di ammissione alla scuola professionale ferroviaria, per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale n. 11997 dell'11 settembre 1971, concernente l'organizzazione di una scuola professionale per l'anno accademico 1971-72;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, Napoli e Torino, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, purchè alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda si trovino in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario e non abbiano superato il 28° anno di età:

1) i laureati in ingegneria, esclusi quelli in ingegneria chimica, elettronica e nucleare;

2) gli studenti in ingegneria, esclusi quelli in ingegneria chimica, elettronica e nucleare, iscritti al 5° anno della facoltà per l'anno accademico 1971-72 o che lo siano stati per il 1970-71 o che siano fuori corso del 5° anno, purchè, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non debbano ancora sostenere, per completare l'intero piano di studi, più di nove esami, oltre l'esame di laurea.

Al concorso non sono ammessi i vincitori dei concorsi relativi alla scuola professionale organizzata negli scorsi anni accademici, salvo quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio affari generali) - 00100 Roma: piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per il militare alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta — sulla prescritta carta bollata — secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre:

un certificato, rilasciato dalla rispettiva università, dal quale risultino tutti gli esami superati e i voti riportati, nonchè il numero degli esami eventualmente mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. Nel certificato rilasciato agli studenti che hanno sostenuto favorevolmente tutti gli esami previsti per il conseguimento della laurea, dovrà essere espressamente precisata anche tale situazione, indispensabile per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto 1) del successivo art. 8.

Nel certificato medesimo, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso al quale sono iscritti per il 1971-72, o sono stati iscritti per l'anno 1970-71;

i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di merito (abilitazione all'esercizio della professione, titoli culturali, professionali e pubblicazioni), ai fini dell'attribuzione di puntazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

I certificati universitari non conformi a quanto sopra specificato comportano l'esclusione dalla partecipazione al concorso.

Art. 5.

L'ammissione alla scuola professionale è subordinata alla condizione che, nel piano di studi seguito o da seguire dal candidato per il conseguimento della laurea, siano comprese le seguenti materie riguardanti i trasporti ferroviari:

« Tecnica ed economia dei trasporti » (è considerata equivalente la materia « Fondamenti di trasporti ») e, a scelta dei candidati:

« Trazione elettrica » (sono considerate equivalenti le materie « Trazione e propulsione » e « Applicazioni elettromeccaniche »); oppure « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti ».

In caso contrario, nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà impegnarsi, qualora risulti vincitore del concorso medesimo, a sostenere gli esami presso la scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi, restando inteso che gli esami sulle discipline suddette, sostenuti presso la scuola, non hanno alcun valore accademico.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti, sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

I concorrenti verranno sottoposti, a cura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con la qualifica di ispettore.

I concorrenti stessi, con la firma che dovranno apporre in calce al certificato sanitario al termine della visita, si intenderanno edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla predetta comunicazione, dovranno far pervenire al presidente della commissione (Servizio affari generali - piazza della Croce Rossa - Roma) apposita domanda in carta legale, corredata da documentazione medica.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma, presso il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda di visita medica di appello entro il termine perentorio sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

Per i titoli di merito la commissione disporrà del punteggio seguente:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati in tutti gli esami universitari superati, aggiungendo peraltro 4/10 di punto per ogni esame da sostenere in meno rispetto ai nove esami previsti al precedente art. 2;

2) sino ad un massimo di 2 punti per il voto riportato nell'esame di laurea come segue:

nessun punto fino al voto di 80/110 compreso;

0,05 punti per ogni voto da oltre 80/110 e fino a 90/110 compreso;

0,06 punti per ogni voto da oltre 90/110 e fino a 100/110 compreso;

0,08 punti per ogni voto da oltre 100/110 e fino a 110/110:

0,10 punti per il conseguimento della laurea con lode;

3) sino a 3 punti per il complesso di altri titoli di merito (abilitazione all'esercizio della professione, titoli culturali, professionali e pubblicazioni).

Art. 9.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio su uno dei seguenti tre gruppi di materie, a scelta del candidato:

A. — Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni.

B. — Meccanica applicata alle macchine - Macchine.

C. — Macchine elettriche - Impianti elettrici e misure elettriche.

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la commissione potrà essere integrata da docenti, designati allo scopo di intesa con le facoltà di ingegneria sedi dei corsi.

Per la valutazione del colloquio, la commissione disporrà di 30 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 18/30.

La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio assegnatogli per i titoli di merito.

Art. 10.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti assegnati per i titoli con i punti attribuiti nel colloquio, determinerà la graduatoria di merito.

I candidati classificati ai primi 30 posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla scuola professionale, rispettivamente nella sede della facoltà di ingegneria presso la quale, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno precisato di voler seguire i corsi.

Secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento previsto, verranno conferite borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 300.000 (trecentomila). Tale importo sarà elevato a L. 400.000 (quattrocentomila) per gli studenti iscritti, per l'anno accademico 1971-72, ad università diverse da quelle sedi dei corsi professionali e per coloro che, già laureati alla data di scadenza per la presentazione della domanda, di cui all'art. 3, risultino alla data stessa residenti fuori della provincia ove si trova l'università sede dei corsi. Gli interessati dovranno comprovare tale loro posizione attraverso la presentazione del certificato di residenza in carta legale.

L'importo delle borse di studio — previo accantonamento di L. 100.000 (centomila) — verrà corrisposto in quattro rate uguali entro i mesi da marzo a giugno 1972. La rata di marzo si riferirà alle presenze alle lezioni tenute dall'inizio dei corsi a tutto il 28 febbraio; le tre rate successive si riferiranno rispettivamente alle presenze alle lezioni tenute nei mesi di marzo, aprile, maggio. Le rimanenti L. 100.000 (centomila) verranno corrisposte dopo il primo mese di effettivo servizio ferroviario.

A coloro che risulteranno risiedere in località diverse da quelle delle università sedi dei corsi sarà concessa, nel periodo di svolgimento delle lezioni, una « Carta di libera circolazione » per il percorso occorrente.

Art. 11.

La scuola professionale comprenderà lo svolgimento dei corsi:

1) « Organizzazione ferroviaria »;

2) « Impianti ferroviari »;

per complessive 36 lezioni per ciascun corso, nei locali e secondo gli orari che verranno stabiliti e resi noti d'intesa con le facoltà di ingegneria sedi dei corsi. Sentite le facoltà medesime verranno nominati i docenti e i rispettivi assistenti dei suindicati corsi.

Art. 12.

Oltre agli allievi vincitori del concorso di ammissione, ai corsi della scuola professionale saranno anche ammessi coloro che siano risultati idonei al concorso medesimo.

La frequenza ai corsi stessi, col superamento dei relativi esami, costituirà in ogni caso titolo di particolare valutazione in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione in impiego ferroviario, ovvero ai successivi eventuali concorsi a scuole professionali ferroviarie per laureati e laureandi in ingegneria.

Art. 13.

La frequenza ai corsi della scuola professionale è obbligatoria.

Saranno esclusi dalla concessione del rateo della borsa di studio coloro, che nel periodo cui il rateo stesso si riferisce in base al precedente art. 10, non avranno preso parte ad almeno 2/3 delle lezioni tenute per ciascun corso.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della scuola ed esclusi dagli esami finali coloro che non avranno preso parte ad almeno 2/3 del complessivo numero di lezioni tenute per ciascun corso.

Art. 14.

I provvedimenti di cui sopra e quelli di cui al successivo art. 15 verranno adottati dalla commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere la esclusione dal rateo della borsa di studio o dalla scuola, di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 15.

La rinuncia, la decadenza o l'esclusione di allievi vincitori del concorso, qualora si verifichino entro il 30 giugno 1972, daranno luogo al subentro di altrettanti allievi idonei al concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, purchè si trovino ad aver soddisfatto alle richieste condizioni di frequenza di cui all'art. 13.

Art. 16.

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Art. 17.

Nelle sessioni estiva ed autunnale avranno luogo gli esami sui due corsi professionali, nonchè sulle materie universitarie di cui al precedente art. 5. A tal fine, la commissione esaminatrice potrà essere eventualmente integrata da docenti dei rispettivi corsi e materie.

Per sostenere gli esami gli interessati dovranno avanzare, rispettivamente entro il 20 maggio e 20 settembre 1972, apposita domanda al presidente della commissione. Le date degli esami verranno direttamente comunicate ai soli allievi che avranno prodotto la relativa domanda.

Gli esami si intendono superati dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 18/30. E' consentita la ripetizione, nella sessione autunnale, di esami sostenuti con esito sfavorevole nella sessione estiva, solo sulle materie universitarie di cui al precedente art. 5.

Art. 18.

La commissione formulerà una prima graduatoria di merito comprendente gli allievi che entro il 30 giugno 1972 siano in possesso della laurea ed abbiano superato gli esami sui corsi professionali di cui all'art. 11 ed eventualmente quelli sulle materie di cui all'art. 5.

La commissione medesima formulerà successivamente altre tre graduatorie di merito, comprendenti coloro che si trovino nelle condizioni di cui sopra rispettivamente al 31 agosto 1972, 31 dicembre 1972, 10 maggio 1973.

Nelle due prime graduatorie di cui ai precedenti comma potranno essere altresì compresi, se laureati, gli eventuali allievi vincitori del concorso per la scuola professionale 1970-1971, i quali, pur avendo superato gli esami di cui agli articoli 5 e 11 nelle previste sessioni non abbiano acquisito titolo ad essere inclusi nelle graduatorie del concorso stesso esclusivamente perchè non ancora in possesso della laurea.

Le graduatorie saranno determinate dalla somma dei punti spettanti in base ai seguenti criteri:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati sia nel colloquio di cui al precedente art. 9, sia in tutti gli esami universitari sostenuti per il conseguimento della laurea ed in quelli di cui al precedente art. 5 eventualmente sostenuti presso la scuola professionale;

2) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati negli esami finali sui corsi professionali di cui all'art. 11;

3) da 30 a 50 punti per il voto riportato nell'esame di laurea.

Per l'inserzione in una qualsiasi delle graduatorie indicate gli allievi interessati dovranno far pervenire entro la corrispondente data certificato universitario con votazione di laurea e di tutti gli esami superati.

Art. 19.

L'assunzione in impiego ferroviario verrà disposta in relazione alle disponibilità dei posti in organico del personale direttivo ai sensi e nei limiti dei comma terzo e quarto dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle preferenze e sulle riserve dei posti nelle ammissioni a pubblico impiego ed avrà luogo nella qualifica di ispettore in prova, secondo l'ordine di collocazione nelle quattro graduatorie di merito e previo totale esaurimento di ciascuna delle graduatorie precedenti.

L'assunzione stessa — che resta subordinata alla produzione, da parte degli interessati, dei documenti di rito ed allo esito favorevole di un nuovo accertamento dei requisiti fisici richiesti, nonchè all'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione a pubblico impiego — verrà effettuata con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonchè delle altre competenze spettanti al personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Art. 20.

Durante l'anno del servizio di prova gli assunti saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, la abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, pena la revoca del provvedimento di nomina in prova, con conseguente licenziamento.

Roma, addì 11 settembre 1971

Il direttore generale: FIENGA

ALLEGATO *A*

(Su carta legale)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali — Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) . . nato il . a . . (provincia . .) residente a . presa conoscenza del bando di concorso per titoli ed esame emanato in data **22 ottobre 1971** per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso le facoltà di ingegneria di Bologna, Napoli e Torino, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di non avere a proprio carico procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare lo stato e grado del procedimento);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario, indicare se: riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra pubblica amministrazione (in caso diverso specificare il servizio prestato, il periodo, le località relative e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego);

di prescegliere, per l'esame di concorso cui verrà sottoposto in base all'art. 9 del bando, il seguente gruppo di materie: . . (indicare: *A* o *B* o *C*), e precisamente . . (specificare le materie);

di seguire i corsi della scuola professionale presso la facoltà di ingegneria di . . . . . (precisare se Bologna o Napoli o Torino).

Allego un certificato rilasciato dall'Università degli studi di . . . . . dal quale risultano tutti gli esami sostenuti ed i voti riportati, nonchè (eventualmente) il numero degli esami mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. (Nel certificato medesimo — od in altro certificato aggiuntivo da produrre — dovrà anche risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti che hanno sostenuto favorevolmente tutti gli esami previsti per il conseguimento della laurea, la espressa precisazione di tale situazione da parte dell'università; per gli studenti in genere, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1971-72 o sono stati iscritti per il 1970-71).

Mi dichiaro a perfetta conoscenza che qualora il predetto certificato (o certificati) dell'università non fosse conforme a quanto prescritto dal « Bando » di concorso, non potrà essere preso in considerazione al fine dell'ammissione al concorso stesso.

Allego inoltre i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di merito:

1 . . . .
2 . . . .
3 . . . .
(ecc.)

Preciso che mi impegno, qualora non lo abbia già fatto nello svolgimento del piano di studi da me seguito, a sostenere gli esami presso la scuola professionale delle ferrovie dello Stato, nell'università della località sopra prescelta, di « Tecnica ed economia dei trasporti » (è considerata equivalente la materia « Fondamenti di trasporti ») e di « Trazione elettrica » (sono considerate equivalenti le materie « Trazione e propulsione » e « Applicazioni elettromeccaniche ») oppure, in sostituzione di quest'ultima, « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti », di cui all'art. 5 del bando di concorso.

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al sottoindicato indirizzo e mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di abitazione, riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (2).

Indirizzo . . . . . . numero di codice postale.

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale o da altre autorità di cui all'art. 3 del « Bando » di concorso)

All. n. . . . . .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e il nome.

(2) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(9274)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed, in particolare, l'art. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, con il quale le disposizioni del decreto di cui sopra sono prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto dal 14 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono ulteriormente prorogate per il periodo di 5 anni con effetto 15 gennaio 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono state ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto 16 gennaio 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la nota n. 200/3404/3.T.16.1, del 22 giugno 1971, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio assenso perchè questo Ministero bandisca un nuovo concorso per la copertura dei dieci posti di collocatore in prova rimasti a disposizione dopo l'espletamento del precedente analogo concorso a cinquanta posti, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1966, da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano;

Ritenuta l'esigenza di assicurare il funzionamento delle sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano, sul piano della bilinguità;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, è indetto un concorso per esame a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media; etc., o altro titolo equipollente);

2) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non superato il 32° salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni ch possano influire sul rendimento nel servizio;

7) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 500 secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del prescritto titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sezione comunale o frazionale dell'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano;

l) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Qualora gli aspiranti siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano ed intendano sostenere, in luogo della prova in lingua tedesca prevista dal secondo comma dello art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396, tutte le prove obbligatorie nella suddetta lingua, debbono farne esplicita richiesta nella domanda.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà integrata da un professore ordinario di lingua tedesca.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una versione in lingua tedesca, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, secondo il programma riportato in allegato al presente bando.

I cittadini italiani di lingua tedesca che abbiano espressamente richiesto di sostenere le prove di esame nella suddetta lingua, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana e svolgere la versione di cui al comma primo e la conversazione di cui alla lettera *g*) precedente in lingua italiana.

Le prove scritte avranno luogo in Merano presso l'hotel « Excelsior », corso Libertà n. 155 nei giorni 24, 25, 26 e 27 novembre 1971, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere le prove scritte.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla predetta prova viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nello albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica e nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che, dal suddetto elenco rilevino di aver riportato nella prova orale una votazione non inferiore a sei decimi, possono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possono essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in carta da bollo da L. 500, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano superato il 32° anno di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi del lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 500, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a collocatore nel ruolo dei collocatori.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dello art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella seguente misura:

stipendio mensile netto	L. 81.243
indennità integrativa speciale netta	» 24.387
premio speciale netto	» 2.240
Totale al netto . . .	L. 107.870

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Competerà inoltre una indennità speciale di 2ª lingua in ragione di L. 20.000 mensili a coloro che otterranno la speciale attestazione di conoscenza della lingua tedesca, di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *ottobre* 1971
Registro n. 10, *foglio n.* 333

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X - Via Flavia n. 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso, perchè . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (2);

4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso . . . . in data . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . . . .;

6) ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . dal . . . . (4); oppure: non ha mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sezione comunale o frazionale dell'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: .

. lì .

Firma .

Visto per l'autenticità della firma . (5).

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di .
ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Programma «A».

L'esame consisterà in tre prove scritte, una versione in lingua tedesca, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1. — PROVE SCRITTE

1) Componimento in lingua italiana (nell'attribuzione del voto per tale prova sarà tenuto conto anche della calligrafia). Tempo a disposizione: quattro ore;

2) Risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria (nei limiti del programma fissato per prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore;

3) Tema su nozioni di legislazione sociale (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore;

4) Versione dall'italiano in lingua tedesca, senza uso del dizionario, di un brano di venti righe dattiloscritte, su argomento di carattere generale. Tempo a disposizione: due ore.

2. — PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura, sotto dettato, su macchina «Olivetti», di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

3. — PROVA ORALE

1) Conversazione in lingua tedesca su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua, nonchè una versione estemporanea, da un testo tedesco su argomento di carattere generale. E' in facoltà della commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato in occasione della prova orale;

2) *Aritmetica elementare*: nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; numeri complessi; potenza e radice dei numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica;

Geometria: punto; retta; piano; retta e parti della retta. Angoli. Rette perpendicolari - Rette parallele - Triangoli (uguaglianza dei triangoli) - Proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero). Somma degli angoli di un triangolo. Poligoni - quadrilateri - Circonferenza e cerchio. Equivalenze ed aree. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Fascio di rette parallele. Teorema di Talete. Proprietà del triangolo rettangolo; teoremi di Euclide. Riduzioni in scala.

Rette e piani nello spazio - Diedri - Angoloidi - Poliedri (prisma, parallelepipedo, cubo, piramide). Corpi rotondi (cilindro, cono, sfera);

3) Nozioni di legislazione sociale: Organi dello Stato in materia di legislazione sociale: Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'ispettorato del lavoro, gli uffici del lavoro, i centri di emigrazione, l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Enti pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale: INPS, INAIL, INAM, ENPAS, etc.

Datore di lavoro e lavoratore; limiti alla formazione del rapporto di lavoro (età, sesso, idoneità fisica, libretto di lavoro).

Retribuzione e sue forme. Estinzione del rapporto di lavoro e sue conseguenze.

La tutela del lavoratore: orario di lavoro, riposo settimanale, ferie, tutela del lavoro femminile e minorile; tutela delle lavoratrici madri.

Cenni sulle principali forme di assicurazione sociale (assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) con particolare riferimento alla assicurazione contro la disoccupazione; gli assegni familiari.

L'apprendistato: l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori: corsi di qualificazione e riqualificazione, cantieri.

Il collocamento dei lavoratori: collocamento ordinario, collocamento obbligatorio, collocamento speciale;

4) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: i Ministeri; organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (ispettorato del lavoro, uffici del lavoro e della massima occupazione e proprie sezioni comunali e frazionali); i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, la prefettura, la regione, la provincia, il comune e i loro organi; il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri dell'impiegato;

5) Nozioni elementari di statistica: concetto ed oggetto della statistica; unità statistica; spoglio e aggruppamento dei dati statistici; elaborazione dei dati; medie e rapporti; rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 3

PROGRAMMA D'ESAME

Programma «B».

Per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, ai sensi dello art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, l'esame consisterà in tre prove scritte, una versione in lingua italiana, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1. — PROVE SCRITTE

1) In lingua tedesca:

a) componimento in lingua tedesca (nell'attribuzione del voto per tale prova sarà tenuto conto anche della calligrafia). Tempo a disposizione: quattro ore;

b) risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore;

c) tema su nozioni di legislazione sociale (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore;

2) In lingua italiana:

d) versione dal tedesco in lingua italiana, senza uso del dizionario, di un brano di venti righe dattiloscritte, su argomento di carattere generale. Tempo a disposizione: due ore.

2. — PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura, sotto dettato, su macchina « Olivetti » di un brano letterario, commerciale o burocratico, in lingua tedesca, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e della estetica, oltre che della velocità.

3. — PROVA ORALE

1) Conversazione in lingua italiana su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua, nonchè una versione estemporanea, da un testo italiano su argomento di carattere generale. E' facoltà della commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato in occasione della prova orale.

(Per le rimanenti materie vedi programma « A »).

N. B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi ne consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9412)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ottanta posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione al predetto testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il decreto ministeriale 23 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, registro n. 57, foglio n. 254, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a ottanta posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, escluse quelle della sede di Roma;

Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ottanta posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 23 maggio 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Maioli dott. Marcello, ispettore generale dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:

D'Ardes prof. Luigi, ordinario di italiano e storia nell'istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;

Mugavero prof. Orazio, ordinario di latino e greco nel liceo classico « Caio Licilio » di Roma;

Berionni dott.ssa Eros nata Rubini, direttore di divisione dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Mancusi dott.ssa Luciana nata Crisari, direttrice di biblioteca di 2ª classe - Centro nazionale C. U. Roma.

Segretario:

Italia dott. Salvatore, consigliere di 2ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva, che si presume di L. 1.500.000 (un milione e cinquecentomila), graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1971
Registro n. 23, *foglio n.* 209

(9253)

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a venticinque posti di distributore aggiunto in prova e a venti posti di dattilografo aggiunto in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione al predetto testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il decreto ministeriale 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1970, registro n. 90, foglio n. 254, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a venticinque posti di distributore aggiunto in prova e a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, escluse quelle della sede di Roma;

Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a venticinque posti di distributore aggiunto in prova e a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Frattarolo dott. Carlo, ispettore generale dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:

Coiro dott. Giovanni, direttore di divisione dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Fichera dott. Alfredo, direttore di sezione dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Bassi dott. Stelio, direttore di biblioteca di 1ª classe - Biblioteca nazionale di Torino;

Zanini dott.ssa Angela, direttrice di biblioteca di 1ª classe Biblioteca universitaria di Padova.

Segretario:

Catanzaro dott.ssa Antonia, consigliere di 1ª classe nella amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva, che si presume di L. 1.500.000 (un milione e cinquecentomila), graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1971
Registro n. 23, *foglio n.* 210

(9252)

Diario delle prove scritte e grafiche del concorso per esami e per titoli a sette posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte e grafiche del concorso per esami e per titoli a sette posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1970, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1971, avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 novembre 1971, con inizio alle ore 8,30, presso la facoltà d'ingegneria dell'Università, via Eudossiana, 18, Roma.

(9413)

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Sessione ordinaria di febbraio 1972 di esami per il personale non direttivo appartenente all'ordine giudiziario, per il conseguimento della indennità speciale prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

IL PRESIDENTE

Visti la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, ed il regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807, sulla indennità speciale di seconda lingua in favore dei magistrati e dei funzionari dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici con sede in Trento, aventi competenza regionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di febbraio 1972 di esami per il personale non direttivo appartenente all'ordine giudiziario, per il conseguimento della indennità speciale prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 2.

Agli esami possono partecipare i funzionari predetti.

Art. 3.

Le domande di ammissione, stese su carta legale da L. 500, dirette al presidente della commissione esaminatrice, vanno presentate, entro trenta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ai capi degli uffici presso cui gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

I capi degli uffici trasmettono le domande, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle medesime, per via gerarchica al presidente della corte di appello di Trento, con l'indicazione della data di presentazione e della carriera del dipendente.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in due traduzioni, l'una dal tedesco in italiano, l'altra dall'italiano in tedesco, ed in una prova orale.

I brani da tradurre vengono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà nominata la commissione esaminatrice.

Art. 7.

Diario, sede e data delle prove scritte d'esame saranno comunicati agli interessati almeno venti giorni prima dell'inizio.

Art. 8.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato agli interessati. Ai partecipanti, che hanno superato favorevolmente tali prove, sara altresì comunicata la data della prova orale.

Art. 9.

Il giudizio finale della commissione è dato dall'attestazione « ha superato l'esame » o « non ha superato l'esame ». Dell'esito degli esami viene data pubblicità nello stesso giorno e negli stessi locali, in cui i concorrenti sostengono le prove, mediante comunicato scritto.

Art. 10.

Le risultanze degli esami vengono comunicate al Ministero, che provvede alla emissione dei formali provvedimenti di concessione dell'indennità di seconda lingua a favore di coloro che, avendo superato l'esame, prestino servizio in provincia di Bolzano od in uffici con competenza regionale aventi sede in Trento.

Trento, addì 6 ottobre 1971

Il presidente della corte ff.: FERRARA

(9383)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7175 in data 30 dicembre 1969, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 350 in data 25 gennaio 1971, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Modena, 4ª condotta urbana, di Levizzano di Castelvetro, di San Possidonio, di Verica di Pavullo, di Piandelagotti di Frassinoro e di Fanano 2ª condotta, hanno rinunciato alle condotte loro assegnate, come da comunicazione agli atti d'ufficio;

Ritenuto che devesi procedere all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato da ciascun candidato nella domanda di ammissione;

Viste le rinunce scritte dei candidati idonei dott. Messora Leandro, dott. Vignudini Gianfranco, dott. Migliorini Giovanni e dott. De Francesco Francesco;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Bellei Silvio: 4ª condotta urbana di Modena;

Bonara Luigi: condotta unica di S. Possidonio;

Tucci Berardo: 2ª condotta medica di Levizzano di Castelvetro;

Ceraolo Antonino: 2ª condotta medica di Fanano;

Malmusi Alberigo: 2ª condotta medica Verica di Pavullo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Modena, addì 4 settembre 1971

Il medico provinciale: RENZULLI

(9257)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1064 del 17 maggio 1971, con il quale venivano assegnate le sedi ai sanitari delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1096 del 1° settembre 1971, con il quale, a seguito di rinuncia da parte del vincitore dottor Brettoni Edoardo, veniva assegnata la seconda condotta medica di Castellina in Chianti al dott. Sergio Ciatti che ne aveva diritto secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze espresse;

Vista la nota n. 3068 del 22 settembre 1971, con la quale il sindaco di Castellina in Chianti ha comunicato che il soprannominato sanitario non ha assunto servizio entro i termini stabiliti;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione della suddetta condotta al candidato che segue nella graduatoria di merito degli idonei, approvata con proprio decreto n. 1063 del 17 maggio 1971;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Tronconi e dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Castellina in Chianti.

Il sindaco di Castellina in Chianti è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio e del comune interessato.

Siena, addì 23 settembre 1971

Il medico provinciale ff.: BARSINI

(9258)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del 15 giugno 1970, n. 3947, concernente la assegnazione delle condotte alle concorrenti risultate vincitrici del concorso pubblico, per titoli ed esame, a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della provincia di Trapani al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 558 del 27 gennaio 1971, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche delle frazioni Scauri e Kamma del comune di Pantelleria, rispettivamente alle ostetriche Mostacci Giuseppa ed Intorcia Rosa, rimaste in precedenza vacanti per rinuncia delle rispettive vincitrici;

Visto il decreto in data 26 giugno 1971, n. 4453, con il quale alla ostetrica Mostacci Giuseppa è stata assegnata la 3ª condotta urbana del comune di Marsala;

Considerato che l'ostetrica Intorcia Rosa ha optato per la condotta ostetrica della frazione Scauri del comune di Pantelleria, avendola, nella domanda di partecipazione al concorso, preferita alla condotta della frazione Kamma del comune predetto;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti secondo la graduatoria;

Visto che la ostetrica Murania Giuseppa Maria ha dichiarato di accettare la condotta ostetrica della frazione Kamma del citato comune di Pantelleria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 3947 del 15 giugno 1970, le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

Intorcia Rosa: Pantelleria, condotta contrada Scauri;

Murania Giuseppa Maria: Pantelleria, condotta contrada Kamma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Trapani e del comune di Pantelleria.

Trapani, addì 29 settembre 1971

Il medico provinciale: DI SALVO

(9256)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2408 in data 21 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 204 del 13 agosto 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti nel comune di La Spezia al 30 novembre 1969;

Considerato che il prof. Guido Lami, primario medico di ruolo dell'ospedale civile di La Spezia, è deceduto in data 19 u.s.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la designazione dell'ordine provinciale dei medici di La Spezia effettuata con nota n. 114 in data 29 gennaio 1971;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del prof. Guido Lami, deceduto, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, il prof. Giancarlo Torreggiani, primario medico dell'ospedale civile di La Spezia, compreso nella terna segnalata dall'ordine provinciale dei medici di La Spezia.

Le prove d'esame avranno inizio, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, presso l'ospedale civile di La Spezia.

Il presente decreto sarà anche pubblicato nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori del comune interessato, della locale prefettura e di questo ufficio.

La Spezia, addì 5 ottobre 1971

Il medico provinciale: SALVADORI

(9334)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.